



AERONAUTICA MILITARE  
COMANDO LOGISTICO  
Servizio Infrastrutture



Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Roma

**Presenza/Webex**

**Seminario informativo sulla sicurezza  
nei cantieri della F.A.**

Con CFP per Ingegneri



« BIM e Sicurezza nei cantieri pubblici »

Roma, 26 Novembre 2025

Palazzo dell'Aeronautica – Viale dell'Università n. 4

AUDITORIUM «A. VISCONTI»

**Indicazioni  
in merito alla sicurezza sul  
lavoro nei cantieri pubblici  
secondo il Codice degli  
appalti D.Lgs. n. 36/2023**

**Cenni sulla Patente a punti**

**Ing. Giuseppe D'Agostino**



## GLI ATTORI DEL PROCESSO EDILIZIO INCARICATI DAL COMMITTENTE





*Grazie per l'attenzione*

*Ing. Giuseppe D'Agostino*

*mail: [g.dagostino@formedilroma.it](mailto:g.dagostino@formedilroma.it)*

*392.9932741*

**Art. 15**

*Il responsabile unico del procedimento diventa  
**Responsabile Unico di Progetto (RUP)***

**supervisione,  
coordinamento,  
indirizzo e  
controllo**

**È responsabile di  
una serie di “fasi”  
preordinate alla  
realizzazione di  
un “progetto”, o  
un “intervento  
pubblico”**

**Possibile nomina di un Responsabile di Progetto**

**per** { **programmazione,  
progettazione  
esecuzione**

**per** { **affidamento**

## Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

1. Nel **primo atto di avvio** dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un **responsabile unico del progetto (RUP)** per le fasi di **programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione** di ciascuna procedura soggetta al codice.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2. di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici **individuano**, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. **L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.** In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.





3. Il nominativo del RUP è **indicato** nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
4. Ferma **restando l'unicità del RUP**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le **fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione** e un **responsabile di procedimento per la fase di affidamento**. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
5. Il RUP **assicura il completamento** dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

## Segue RUP

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, **adottano un piano di formazione** per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
  8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
  9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
- ☐ Il RUP beneficia degli incentivi alle funzioni tecniche (2%) ai sensi dell'art.45 e dell'allegato I.10.



## Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina la **nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP)** per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice

## Art. 2. Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti ~~di ruolo~~ anche non aventi qualifica dirigenziale. ~~Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.~~ Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP **può delegare** al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, **esclusa** ogni attività di **verifica e di valutazione**, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.



## Art. 2. Modalità di individuazione del RUP.

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il **RUP deve essere un tecnico**. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

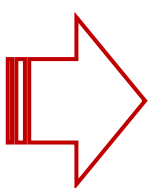
### Art. 3. Struttura di supporto.

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.



## Art. 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

- 
1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.
  2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:
    - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisporre altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
    - b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

- c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- e) **svolge l'attività di verifica dei progetti** per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;

- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
  - g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
  - h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
  - i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
  - l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
  - m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. *(le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento .....)*
3. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

## Art 7. Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

### 1. Il RUP:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;

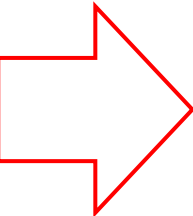
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
  - d) dispone le esclusioni dalle gare;
  - e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
  - f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
  - g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.
2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

## **Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.**

### **1. Il RUP:**

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;**
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;**
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;**
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;**
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;**

*segue* art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

- 
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma , e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
  - g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

**segue art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.**

- i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;**
- l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;**
- m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;**
- n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;**

*segue* art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

- o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
  - p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
  - q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
  - r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
  - s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento
- s bis)** Il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore

**segue art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.**

- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;**
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;**
- v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.**

**2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.**

## Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14. ~~seguenti casi:~~
  - ~~a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;~~
  - ~~b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;~~
  - ~~c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;~~
  - ~~d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;~~
  - ~~e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.~~
5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

**Ambiti di intervento dell'Ingegnere Capo  
(RD 350/1895)**

***Programmazione***

***Progettazione***

***Esecuzione***

***Collaudo***

**Ambiti di intervento del RUP  
(D.Lgs. 36/2023 )**

***Programmazione***

***Progettazione***

***Appalto***

***Esecuzione***

***Espropri***

***Collaudo***

***Risoluzione controversie***

***Sicurezza sul lavoro***





## GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### **DECRETO- LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159**

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159.

**Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.**

(25G00172) (GU n.254 del 31-10-2025) – [Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge].



Il **Decreto Legge 31 ottobre 2025 , n. 159** introduce novità significative in diversi ambiti e modifiche importanti al testo Unico della Sicurezza, tra cui:

- il rafforzamento della patente a crediti,
- l'adozione di badge digitali per i cantieri,
- l'aggiornamento dei sistemi di protezione individuale e collettiva contro le cadute dall'alto,
- la digitalizzazione del fascicolo formativo dei lavoratori.



**Lista di conformità INL:** potenziata l'attività di vigilanza in materia di subappalto.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato e l'iscrizione alla "Lista di conformità INL", **dispone** in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, **pubblico o privato**.

Ricordiamo che, come previsto dal **comma 7 dell'articolo 29 del D.L. 19/2024**, **all'esito** di accertamenti ispettivi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, **in caso non emergano violazioni o irregolarità**, L'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato "Lista di conformità INL".

## Decreto Legge 159/2025

Comma 7 art. 29 D.L. 19/2024 (pre modifiche)

*All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.*

Comma 7 art. 29 D.L. 19/2024 (con modifiche del D.L. 159/2025)

*All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8. **L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato di cui al primo periodo, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.***



La Legge 56/2024 di conversione, con modificazione del D.L. 19/2024, meglio conosciuta come decreto PNRR quater ha introdotto significative riforme in materia di appalti e sicurezza sul lavoro, includendo non solo misure sanzionatorie, ma anche iniziative promozionali volte a incentivare le buone pratiche di sicurezza.

Tra le misure “premianti” annoveriamo la lista di conformità introdotta dalla legge 197/2022 (Finanziaria 2023) come modificata D.L. 19/2024 e dal D.L. 160/2024.

Vediamo più in dettaglio cos'è e a cosa serve.

Il comma 8 dell'art.29 del D.L. 19/2024 aveva introdotto una misura premiante prevedendo che i datori di lavoro non fossero sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad *“**ulteriori verifiche** da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica”*.



Il Decreto 160/2024 – in vigore da al 29 ottobre – sostituisce il comma 8 dell’art.29 del D.L. 19/2024 come segue:

*“A seguito del rilascio dell’attestato di cui al comma 7 e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità e l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL, fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica”.*



## Badge digitale di cantiere

Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18 lettera u) del D.Lgs. 81/2008, dotata di un codice univoco anticontraffazione.

La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).

Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



## Badge digitale di cantiere

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione, dovrà essere adottato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali indicando:

- le modalità di attuazione del badge di cantiere, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate;
- l'elenco degli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato per i quali prevedere lo stesso obbligo.

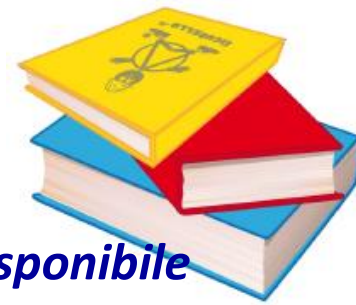


## Badge digitale di cantiere: cos'è e come funziona

Il badge digitale di cantiere introdotto dal decreto si profila come un nuovo sistema elettronico di identificazione per tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti nel settore pubblico e privato.

Si tratta di un'evoluzione del tesserino di cantiere previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, già ribattezzato badge di cantiere;

- 2. Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, [30 dicembre 2025] sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u) , e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione.*



*La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.*

*Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3.*





3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono individuate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

# Decreto Legge 159/2025



Nel medesimo articolo vengono apportate le seguenti modifiche:

## Patente a crediti: inasprite le sanzioni

Il testo introduce una serie di modifiche al meccanismo della patente a crediti nei cantieri.

In primo luogo, è previsto un inasprimento delle sanzioni legate alla patente a punti, con l'importo minimo che passa da 6.000 a 12.000 euro, rendendo più gravose le conseguenze per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Viene poi aggiunto il comma 7-bis all'articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce che, per le violazioni indicate al n. 21 dell'Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti si applichi automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS), senza necessità di attendere il provvedimento definitivo, ovvero l'ordinanza ingiunzione.



Accorpendo 3 delle 4 violazioni per lavoro nero (punti da 21 a 24 dell'allegato I),  il DL 159/2025 prevede una decurtazione complessiva di 5 punti per singolo lavoratore, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione irregolare.

Di conseguenza, l'occupazione irregolare di un lavoratore comporterà la perdita di **6 punti** a prescindere dalla durata dell'impiego e, nel caso di due lavoratori in nero, si perderanno **10 punti**.

Nell'ambito della **sospensione cautelare** della patente a crediti in caso di infortuni mortali o con esiti invalidanti permanenti, il decreto prevede un flusso informativo obbligatorio tra le Procure della Repubblica e l'Ispettorato nazionale del lavoro: le Procure devono trasmettere tempestivamente all'INL tutte le informazioni necessarie per adottare il provvedimento, basandosi sugli elementi oggettivi e soggettivi contenuti nei verbali dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, garantendo così decisioni cautelari fondate e tempestive.



Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche sono effettuate in relazione **agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026**. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell'allegato I-bis del D.Lgs. 81/08.

## **Notifica preliminare**

Il decreto legge apporta una modifica **all'Allegato XII** del D.Lgs. 81/08, relativo al contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99, aggiungendo al punto 12 l'indicazione che le imprese già selezionate devono essere specificate anche in relazione a quelle che operano in regime di subappalto.



**All'articolo 15 del D.lgs. 81/08 è aggiunta la lettera z-bis al comma 1 includendo così tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62.**



## Obbligo di aggiornamento periodico dei RLS nelle imprese con meno di 15 dipendenti

all'articolo 37:

- 1) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta."*



all'articolo 37:

- 2) il **comma 14** è sostituito dal seguente: *"Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto."*



➤ **l'articolo 41, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:**

*"4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo."*



## ➤ l'articolo 51 - Organismi paritetici:

- ❑ al comma 8, il secondo periodo è soppresso (*Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. ~~Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.~~*



## ➤ **l'articolo 51 - Organismi paritetici:**

- ❑ **il comma 8-bis è sostituito dal seguente: "8-bis. *Gli organismi paritetici, per il tramite dell'INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, agli organi di vigilanza territorialmente competenti, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:***
  - a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;***
  - b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui al comma 8;***
  - c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;***
  - d) alle aziende a cui è stata erogata la consulenza e il monitoraggio con esito positivo."***



## ➤ Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

l'articolo 77, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

*a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;*



## ➤ Articolo 113 - Scale

l'articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le scale verticali (~~a pioli~~) permanenti di **altezza superiore a 2 (5 )** metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.";



## ➤ Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

l'articolo 115 è sostituito dal seguente:

1. Nei **lavori in quota** i **sistemi di protezione collettiva** a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono:
  - a) parapetti;
  - b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
  - a) sistemi di trattenuta;
  - b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
  - c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
  - d) sistemi di arresto caduta.



## ➤ Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116 (*Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi*).

- a) sistemi di trattenuta;
- b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
- c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- d) sistemi di arresto caduta.



## Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi e, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.



**All'articolo 6 – “Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione”:**

è previsto che i requisiti di accreditamento dei soggetti formatori vengano stabiliti con Accordo Stato Regioni, previa consultazione delle parti sociali, avvalendosi dell'Inail e che i requisiti debbano riferirsi alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione.



**All'articolo 10 – “Disposizioni in materia di norme UNI” – è previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Agli oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL.**



## Art. 15 - Linee guida per il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (near miss)

- Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro è tenuto ad emanare delle linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
- Vanno inoltre individuate le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

## Decreto Legge 159/2025



- Si specifica che i controlli sanitari previsti dal testo unico sicurezza o comunque disposti dal medico competente siano computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva (art. 20 comma 2 lett. i).
- Con l'introduzione della nuova lettera a-bis all'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008, al **Medico Competente** viene attribuito il compito di informare i lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening previsti dai LEA (Livelli Essenziali Assistenza) . Tale attività può essere svolta anche attraverso campagne informative predisposte dal Ministero della Salute.



- Inoltre, la modifica introdotta all'articolo 39 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, entro 12 mesi, il Ministero della Salute definisca — tramite apposito decreto e previo parere della Conferenza Stato-Regioni — i requisiti delle strutture di cui si avvale il Medico Competente per l'esecuzione delle proprie attività.
- Rientra, inoltre, nella sorveglianza sanitaria la possibilità di sottoporre il lavoratore ad una visita medica quando ci sia il sospetto fondato che quest'ultimo abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa visita può essere svolta sia prima dell'inizio del turno che durante l'orario di lavoro.
- Le attività interessate sono quelle classificate come ad elevato rischio infortunistico, secondo quanto stabilito dalla Legge 125/2001 in materia di alcol e dal D.P.R. 309/1990 per le sostanze stupefacenti. Si tratta, ad esempio, di lavori in quota, attività alla guida di mezzi, gestione di macchinari pericolosi o altre funzioni delicate per la sicurezza (art. 41 D.Lgs. 81/08).



# PATENTE A CREDITI

Le tappe:

D. L. del 2 marzo 2024, n. 19,

art. 29, comma 19, **sostituisce** l'art. 27 e l'art. 90 del D.Lgs. 81/08

*“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”*

dal **1° ottobre 2024**, la c.d. **“patente a crediti”** per imprese e lavoratori autonomi operanti all'interno di cantieri edili.



Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla  
**L. 29 aprile 2024, n. 56** [G.U. 30/04/2024, n. 100]

**9/10 Luglio 2024** Diffusione della **Bozza Decreto Attuativo** con le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente



## Le tappe:

20 Settembre 2024 in Gazzetta Ufficiale il

**Decreto 18 settembre 2024 nr 132**



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## **DECRETO 18 settembre 2024, n. 132**

Regolamento relativo all'individuazione delle **modalità di presentazione della domanda** per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151) (GU n.221 del 20-9-2024) - Vigente al: 1-10-2024

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2024**

# Cos'è

**Strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro**

**OBBLIGATORIA PER IL SETTORE EDILE**

**ENTRATA IN  
VIGORE**



# PATENTE A CREDITI

Capo VIII D.L n. 19 del 2 marzo 2024



## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

### Art. 29. - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

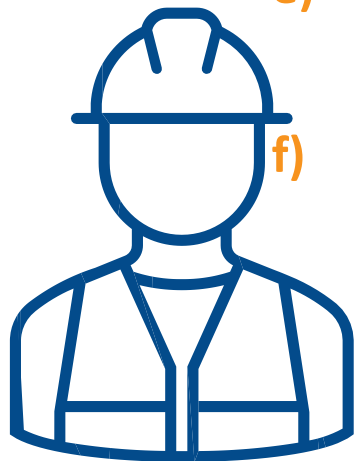
**Art. 27** (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). —

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. **La patente è rilasciata**, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

# Requisiti per richiedere la patente a crediti

Per ottenere la patente a crediti è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) **iscrizione alla camera di commercio**, industria, artigianato e agricoltura;
- b) **adempimento**, da parte dei **datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti**, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli **obblighi formativi** previsti dal d.lgs. 81/2008(non solo la formazione di cui all'art. 37);
- c) **possesso del documento unico di regolarità contributiva** in corso di validità al momento della dichiarazione;
- d) **possesso del documento di valutazione dei rischi**, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) **possesso della certificazione di regolarità fiscale**, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) **avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, nei casi previsti dalla normativa vigente.





2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La **patente è revocata** in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.0



# Per chi

## si applica

a tutte le imprese, anche non edili (ossia che non svolgono le attività di cui all'allegato X)  
alla semplice condizione che operino in un cantiere rientrante nell'allegato X

Non importano

la tipologia di contratto di lavoro applicato,

il codice ATECO di appartenenza,

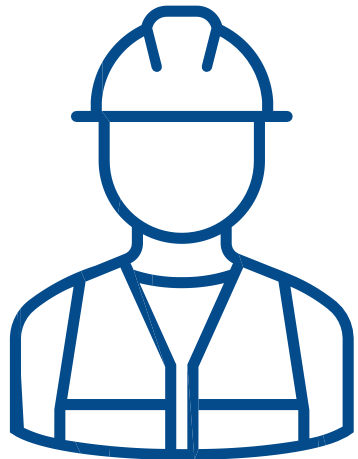
la tipologia di attività eseguita nel cantiere anche - ad esempio - installatori di impianti, appaltatori per attività non edili, ecc.

## ATTENZIONE!!!

ANCHE PER I CANTIERI CON IMPRESA UNICA O CON SOLI LAVORATORI AUTONOMI

PER I VARI SOGGETTI OPERANTI È NECESSARIO IL POSSESSO DELLA PATENTE

(chiarimento della circolare n. 4/2024).



# Per chi



## Categoria SOA

Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

|    |         |                       |
|----|---------|-----------------------|
| a) | I       | fino a euro 258.000   |
| b) | II      | fino a euro 516.000   |
| c) | III     | fino a euro 1.033.000 |
| d) | III-bis | fino a euro 1.500.000 |
| e) | IV      | fino a euro 2.582.000 |

- L'attestazione SOA è obbligatoria per partecipare agli appalti pubblici, direttamente o in subappalto, con un importo a base d'asta > 150.000 €
- Le classifiche sono 10: la III consente di partecipare ad appalti pubblici del valore fino a 1.033.000 €
- La SOA viene rilasciata da Organismi di Attestazione autorizzati ad operare dalla ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici [accorpata nell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nel 2014] **art. 100 c. 4 "L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC"**



# Imprese estere

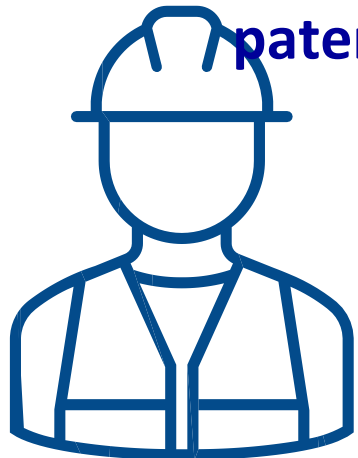
## ❖ Imprese non italiane ma UE:

- documento equivalente alla patente a crediti rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine.

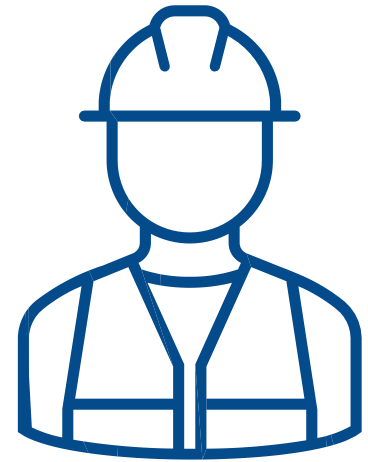
## ❖ Imprese non UE:

- documento equivalente alla patente a crediti rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine riconosciuto secondo la legge italiana.

In assenza di un documento equivalente anche l'impresa estera deve richiedere la patente a crediti



# Obblighi committente o responsabile lavori



Il Committente verifica il possesso della patente, del documento equivalente (ditte straniere)

*o in alternativa*

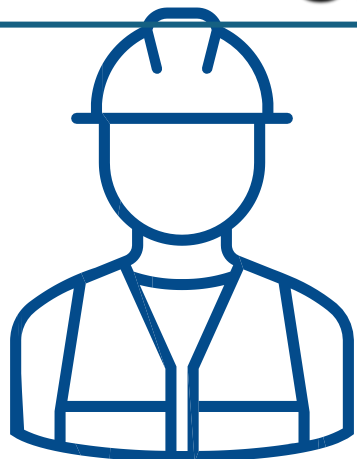
☐ dell'attestazione di qualificazione SOA

nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto

Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

**comma 9 b-bis)** *[il committente o il responsabile dei lavori]*

*verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.*



## **Art. 90** Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

**comma 9, lettera c** - *trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività,*

- *copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99,*
- *il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,*
- *una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) , b) e **b-bis**).*

## **Art. 157** Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori comma 1, lettera c)

[Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti]: *con la sanzione amministrativa pecuniaria da **711,92 a 2.562,91** euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, **9, lettere b-bis) e c),** e 101, comma 1, primo periodo.».*

# Funzionamento dell'attribuzione dei crediti

Punteggio iniziale al rilascio  30 crediti

Decurtazione dei crediti  nei casi di cui all'allegato I-bis: 

☐ avviene a seguito di **provvedimenti definitivi** emanati nei confronti di

- Datori di lavoro
- Dirigenti
- Preposti

Se l'accertamento ispettivo constata più di una violazione dell'allegato I-bis la decurtazione non eccede il doppio di quella prevista per la violazione più grave.



# Funzionamento dei crediti

Se il punteggio scende sotto a 15 crediti  l'impresa **non può** più operare nei Cantieri temporanei o mobili.

E' però consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o di subappalto in corso di esecuzione se

- **i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto,**
- non interviene un provvedimento di sospensione dell'attività in quanto vengono constatate
  - le violazioni di cui all'Allegato I, 
  - la presenza di lavoro irregolare per almeno il 10% del personale occupato (art 14).



# Provvedimenti definitivi

Sono provvedimenti definitivi:

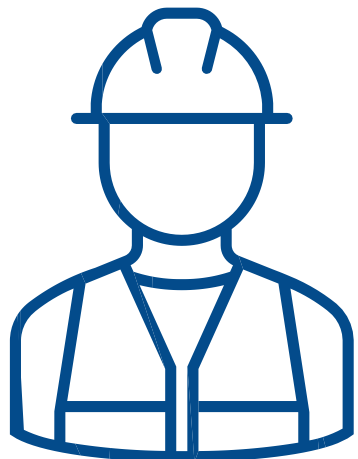
- **Sentenze passate in giudicato** (sentenze definitive non più appellabili – cassazione o altri gradi di giudizio quando è decorso il tempo per il ricorso) a seguito di violazioni sanzionate penalmente;
- **Ordinanze - ingiunzione** di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 (ordinanze e ingiunzioni a pagamento nel caso di sanzioni amministrative – *(sanzioni per presenza di lavoratori irregolari di cui all'art. 3, comma 3 lettere a), b), c) e comma 3-quater del d.l. n. 12/2002 convertito con L. n. 73/2002 - procedimenti ex d.lgs. n. 758/1994)-*



# Casi di revoca/sospensione della patente a crediti

La patente a crediti può essere revocata o sospesa (con conseguente impossibilità di operare nei cantieri temporanei o mobili:

- Se viene constatata un'autocertificazione non veritiera in fase di rilascio (INL revoca per 12 mesi);
- Se nel cantiere si verifica un infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente assoluta o parziale (INL può sospendere in via cautelare per un massimo di 12 mesi



# Sospensione della patente a crediti

## Infortunio mortale (dm 132/2024)

L'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente è **obbligato a sospendere** la patente, fatta salva la diversa valutazione, adeguatamente motivata, (con conseguente impossibilità di operare nei cantieri temporanei o mobili):

- ☐ Se nel cantiere si verifica un infortunio mortale;
- ☐ Se dai verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali intervenuti a seguito dell'evento si ravvisi l'imputabilità del datore di lavoro o di un delegato o del dirigente, almeno a titolo di **colpa grave**.



ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI CREDITI

LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI CREDITI SARÀ POSSIBILE SOLO AD ESITO DELLE INTEGRAZIONI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DI CUI DARÀ NOTIZIA L'INL, UNITAMENTE ALLE MODALITÀ OPERATIVE.

I CREDITI ULTERIORI SARANNO ATTRIBUITI CON DECORRENZA «RETROATTIVA», STANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

SE IL REQUISITO È CONSEGUITO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, I CREDITI ULTERIORI SARANNO INVECE ATTRIBUITI MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA PATENTE

Al rilascio della patente, viene attribuito un punteggio di 30 crediti.

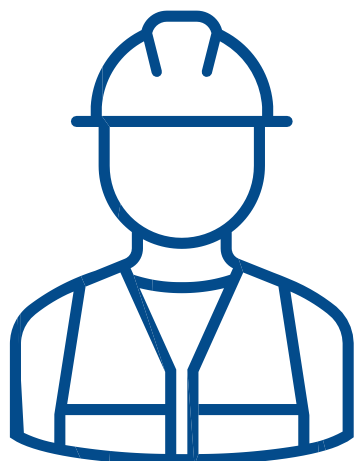
Il punteggio può essere incrementato, FINO ALLA SOGLIA MASSIMA DI 100 CREDITI COMPLESSIVI,



| CREDITI ULTERIORI                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STORICITA' DELL'AZIENDA                                | fino a 10 crediti al rilascio della patente                                                                                                                                                                      |
| ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO | fino a 20 crediti                                                                                                                                                                                                |
| ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE                    | <div>fino a 40 crediti, di cui :</div> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ fino a 30 per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li><li>▪ fino a 10 per interventi in altri ambiti</li></ul> |

## STORICITA' DELL'AZIENDA

**Fino a 10 CREDITI attribuiti AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE  
in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA**

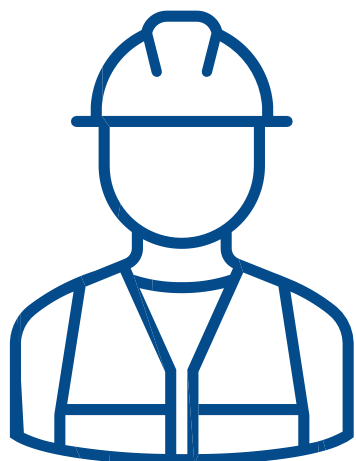


| Iscrizione alla CCIAA | CREDITI |
|-----------------------|---------|
| Da 5 a 10 anni        | 3       |
| Da 11 a 15 anni       | 5       |
| Da 16 a 20 anni       | 8       |
| Oltre 20 anni         | 10      |

# ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

In assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio,

- incremento di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente,
- fino a un massimo di 20 crediti (anno 2024 → anno 2064)



Nel caso di contestazione di una o più violazioni di cui all'Allegato I bis, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione (ove proposta)

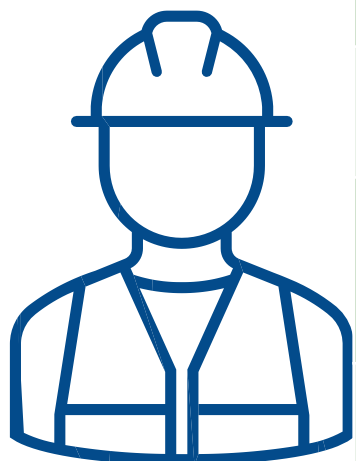
Fa eccezione il caso in cui, dopo l'accertamento, sia conseguita l'asseverazione del MOG rilasciata dall'Organismo Paritetico

Nel caso di provvedimento definitivo per una o più violazioni dell'Allegato I bis, l'incremento non si applica per un periodo di 3 anni decorrente dalla definitività del provvedimento stesso

***Fino a* 20 (CREDITI)**

## ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE

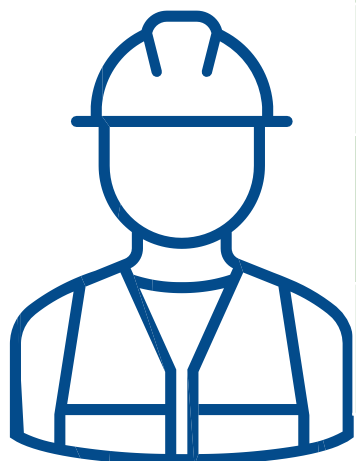
**Fino a 30 CREDITI attribuiti per interventi  
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 co. 4 lett. a DM),  
tra i quali:**



| Requisito                                                                                                                                                                                              | CREDITI   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Certificazione UNI EN ISO 45001 (SGSL)                                                                                                                                                                 | 5         |
| Asseverazione MOG (secondo norma UNI11751-1) da parte di Organismo Paritetico iscritto nel repertorio di cui all'art.51 TUSL                                                                           | 4         |
| Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, ulteriore a quella obbligatoria (partecipazione di almeno 1/3 dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione nell'arco di 3 anni) | 6         |
| Formazione di cui sopra che coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati                                                                                                                  | 8 (= 6+2) |

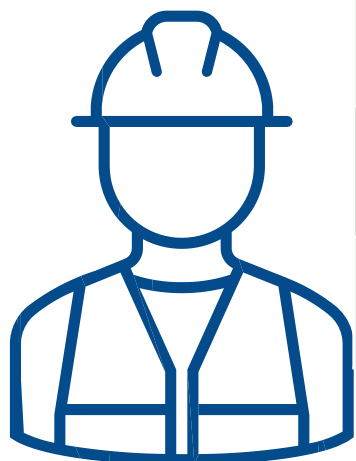
Fino a 10 CREDITI attribuiti in ambiti diversi da quelli della salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 co. 4 lett. b DM), tra i quali:

| Requisito                                                                                                                                                                                                                                                   | CREDITI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Dimensioni dell'organico aziendale</b><br>(si computano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione di contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi; non si computano lavoratori in somministrazione presso l'utilizzatore) |         |
| Imprese che occupano fino a 15 dipendenti                                                                                                                                                                                                                   | 1       |
| Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti                                                                                                                                                                                                                  | 2       |
| Imprese che occupano più di 50 dipendenti                                                                                                                                                                                                                   | 4       |



.....*continua*

| Requisito                                                                                                                                                                                                                                           | CREDITI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Attestazione di qualificazione SOA in classifica I                                                                                                                                                                                                  | 1       |
| Attestazione di qualificazione SOA in classifica II                                                                                                                                                                                                 | 2       |
| Possesso della qualificazione di Mastro Formatore Artigiano (CCNL Edilizia Artigianato)                                                                                                                                                             | 2       |
| Applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera (anche in relazione agli appalti e alle forme di lavoro flessibile) certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I del D. Lgs. 276/2003 [legge Biagi] | 2       |
| Consulenza e monitoraggio, con esito positivo, da parte degli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL                                                                                                                  | 2       |
| Formazione in materia linguistica per i lavoratori stranieri                                                                                                                                                                                        | 2       |



.....*continua*

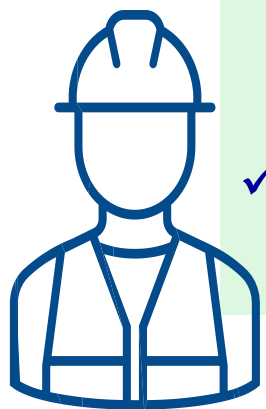
| Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CREDITI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Riconoscimento, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dell'incentivo previsto per la denuncia di operai di 1° livello (in forza da oltre 18 mesi) in numero non superiore a un terzo del totale degli operai in organico                                                                                                                                                   | 2       |
| Possesso dei requisiti reputazionali (valutati in base a indici, qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché in base ad accertamenti definitivi) che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'art. 109 del Codice dei contratti pubblici | 2       |
| Certificazione del regolamento interno delle società cooperative (art. 6 legge n. 142/2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2       |



## MODALITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI

Nei casi in cui il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti,  
il recupero fino a 15 crediti è **subordinato** alla valutazione di una COMMISSIONE TERRITORIALE  
composta da rappresentanti di INL e INAIL  
(invitati a partecipare rappresentanti delle ASL e RLST),  
tenuto conto di:

- ✓ **adempimento** dell'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'Allegato I bis, nonché dei lavoratori occupati nel cantiere (o nei cantieri) in cui si è verificata la violazione stessa;
- ✓ eventuale **realizzazione** di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'art. 5 co. 4 lett. a) del DM.



## Accedono i titolari di interesse qualificato, inclusi:

- le pubbliche amministrazioni
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
- responsabile dei lavori
- coordinatori sicurezza nella progettazione e l'esecuzione dei lavori
- i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

[Accedi ai servizi online](#)

Per assistenza tecnica contatta: [SupportoServiziDigitaliINL@ispettorato.gov.it](mailto:SupportoServiziDigitaliINL@ispettorato.gov.it) - **Attenzione** la mail non accetta PEC ma solo mail ordinarie (PEO)

# SOSPENSIONE DELL'INCREMENTO

Se sono **contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis** annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, **non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**



# LA DECURTAZIONE DEI CREDITI (allegato I-bis)

## FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

|    | Fattispecie                                                                                                                                             | Decurtazione di CREDITI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi                                                                                             | 5                       |
| 2  | Omessa elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione                                                                                               | 3                       |
| 3  | Omessa formazione ed addestramento                                                                                                                      | 2                       |
| 4  | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile                                                         | 3                       |
| 5  | Omessa elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)                                                                                                  | 3                       |
| 6  | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto                                                                   | 2                       |
| 7  | Mancanza di protezioni verso il vuoto                                                                                                                   | 3                       |
| 8  | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno          | 2                       |
| 9  | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2                       |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi  | 2                       |
| 11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)              | 2                       |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo                                      | 2                       |

# LA DECURTAZIONE DEI CREDITI (allegato I-bis)

## FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

|    | Fattispecie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Decurtazione di CREDITI |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13 | Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto                                                                                                                                                     | 1                       |
| 14 | Omessa valutazione dei rischi derivante dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'art. 28                                                                                                                                                                 | 3                       |
| 15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:                                                                                                                                                                                                                      | 3                       |
| 16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101<br>[NdR : Protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti]                                                                      | 3                       |
| 17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento:                                                                                                                                                                                                                                        | 2                       |
| 18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:                                                                                                                                                                                             | 2                       |
| 19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:                                                                                                                                                                                                                     | 3                       |
| 20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: [NdR Qualificazione per attività in spazi confinati o a rischio inquinamento]     | 1                       |
| 21 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: [NdR Disposizioni in materia di lavoro irregolare]                                                    | 1                       |
| 22 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: [NdR Disposizioni in materia di lavoro irregolare]                                                    | 2                       |
| 23 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: [NdR Disposizioni in materia di lavoro irregolare]                                                    | 2                       |
| 24 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: [NdR Disposizioni in materia di lavoro irregolare] | 1                       |

# LA DECURTAZIONE DEI CREDITI (allegato I-bis)

## FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

|    | Fattispecie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Decurtazione di CREDITI |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5                       |
| 26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:                                                   | 8                       |
| 27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:                                                    | 15                      |
| 28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto::                                                                                                    | 20                      |
| 29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:                                                                                                            | 20                      |

1-20 VIOLAZIONI CON CONTENUTI DEGLI ALLEGATI I E XI DEL TUSL

21-24 LAVORO IRREGOLARE

25-28 INFORTUNI OCCORSI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

29 MALATTIA PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI



# allegato I

|           | Fattispecie                                                                                                                                             | Importo somma<br>aggiuntiva                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1         | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi                                                                                            | 2.500 €                                     |
| 2         | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione                                                                                              | 2.500 €                                     |
| 3         | Mancata formazione ed addestramento                                                                                                                     | 300 € per ciascun lavoratore<br>interessato |
| 4         | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile                                                        | 3.000 €                                     |
| 5         | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)                                                                                                 | 2.500 €                                     |
| 6         | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto                                                                  | 300 € per ciascun lavoratore<br>interessato |
| 7         | Mancanza di protezioni verso il vuoto                                                                                                                   | 3.000 €                                     |
| 8         | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno              | 3.000 €                                     |
| 9         | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 €                                     |
| 10        | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi  | 3.000 €                                     |
| 11        | Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)              | 3.000 €                                     |
| 12        | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo                                      | 3.000 €                                     |
| 12<br>bis | Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto                      | 3.000 €                                     |



webmail.pc.tim.it/cp/ps/Main... D.lgs. n. 50/2016 (cod. contr... Consultazione on line

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/\_consultazioni?id=5e1747c80a778042c

**Autorita Nazionale Anticorruzione**

Cerca

Autorità Servizi **Attività** Comunicazione Amministrazione Trasparente Orientamenti

Regolazione contratti

Home > Attività > Consultazioni on line > Consultazione on line

Normativa di Settore  
Piano di riordino  
Atti del Presidente  
Albo delle deliberazioni del Consiglio  
Regolazione contratti  
Anticorruzione  
Trasparenza  
Osservazioni e Segnalazione al Governo e al Parlamento  
Massimario  
Consultazioni on line  
Regolamenti  
Attività internazionale  
Protocolli d'intesa  
Relazioni Istituzionali  
Pubblicazioni  
Expo 2015  
Archivio storico

**Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni**

Consultazioni on line - invio contributi entro il 16 maggio 2016

**Decreto del ministero delle Infrastrutture DM 49/2018 (in vigore dal 30 maggio 2018) -**

**funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione**

nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (art. 78 del Codice);

- Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice).

start Consultazione o... D'AGOSTINO G... LEZIONI\_CORS... 08-P5C- Piano d... PS-02-00-A-for... Microsoft Power... IT 12.11

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, **è preposto** al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il **direttore dei lavori**, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori **non può svolgere** tali funzioni, la stazione appaltante **designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti**, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

5. **L'allegato II.14** stabilisce le attività e **i compiti** demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9.
6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche **affidano** l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.
7. Per i contratti aventi ad oggetto **servizi e forniture** le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.
10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

1. Nell'esecuzione dei contratti il **direttore dei lavori opera in piena autonomia** e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento.

Nell'esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

2. Sono **attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:**

- a) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) rilasciare, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, un'attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest'ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto;

- d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4;
- e) impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio che devono essere comunicati al RUP e che devono recare una sintetica motivazione delle ragioni tecniche e delle finalità perseguite. Gli ordini di servizio sono, di norma, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono comunque avere forma scritta nei soli casi in cui non siano ancora temporaneamente disponibili i mezzi necessari a conseguire una completa digitalizzazione finalizzata al controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori;
- f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- h) verificare periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- i) **controllare e verificare** il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- l) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'Allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori può avvalersi di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale;
- m) verificare, anche con l'ausilio dell'ufficio di direzione, **la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici** autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;
- n) coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore;

- o) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

- p) compilare relazioni, da trasmettere al RUP, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigere processo verbale alla presenza dell'esecutore in caso di danni causati da forza maggiore, al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto quest'ultimo;
- q) fornire al RUP *l'ausilio istruttorio e consultivo* necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- r) determinare in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- s) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

- t) procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere;
- u) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo;
- v) gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- z) fornire chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

aa) quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il coordinatore dei flussi informativi, di cui al medesimo Allegato, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale.

3. Spetta al direttore dei lavori il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione. Il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.



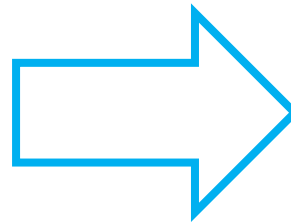
# PROGETTAZIONE

## Artt. 41 - 47

### All. I.7 -Contenuti minimi:

- del quadro esigenziale,
- del documento di fattibilità delle alternative progettuali [DOCFAP],
- del documento di indirizzo della progettazione [DIP],
- del **progetto di fattibilità tecnica ed economica**
  - e del **progetto esecutivo**

All. I.8 -Verifica preventiva dell'interesse archeologico



- Passaggio da tre a due livelli di progettazione: **progetto di fattibilità tecnico-economica** e **progetto esecutivo**.
- **Appalto integrato**: la stazione appaltante, se qualificata, può stabilire che il contratto abbia ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. [l'Allegato I.7 nella parte in cui determina i corrispettivi e le spese, deve essere applicato - o meglio, disapplicato, in conformità alla legge 21 aprile 2023, n. 49]~~

3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni [1 gennaio 2025], il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo. [redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.7].

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a la Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori **la verifica preventiva dell'interesse archeologico**, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, **in funzione** della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di **manutenzione ordinaria o straordinaria** può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

**5-bis.** In alternativa a quanto previsto dal comma 5, .....

➤ I **contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati sulla base di un **progetto di fattibilità tecnico-economica** costituito almeno da:

- a) relazione generale
- b) computo estimativo dell'opera;
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- d) piano di sicurezza e di coordinamento (elaborati di cui all'articolo 6, co 8-bis dell'Allegato I.7).

L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 14, co 1, lett c, Correttivo e art. 41, co 5 bis, Codice);

➤ possibilità **di ricorrere all'appalto a corpo** nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, **ne ritiene necessario il ricorso** (art. 78 co 1, lett. e), Correttivo e all. I.7, art. 5, Codice).

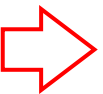
## 6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
  - b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni **di cui all'art. 43**;
  - c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
  - d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
  - e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
  - f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
  - g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
- g-bis)** nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.

7. Per le **opere proposte in variante urbanistica** di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, **il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.**

8. Il **progetto esecutivo**, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa ~~un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto~~ sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;;
- d) **di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica.** Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.



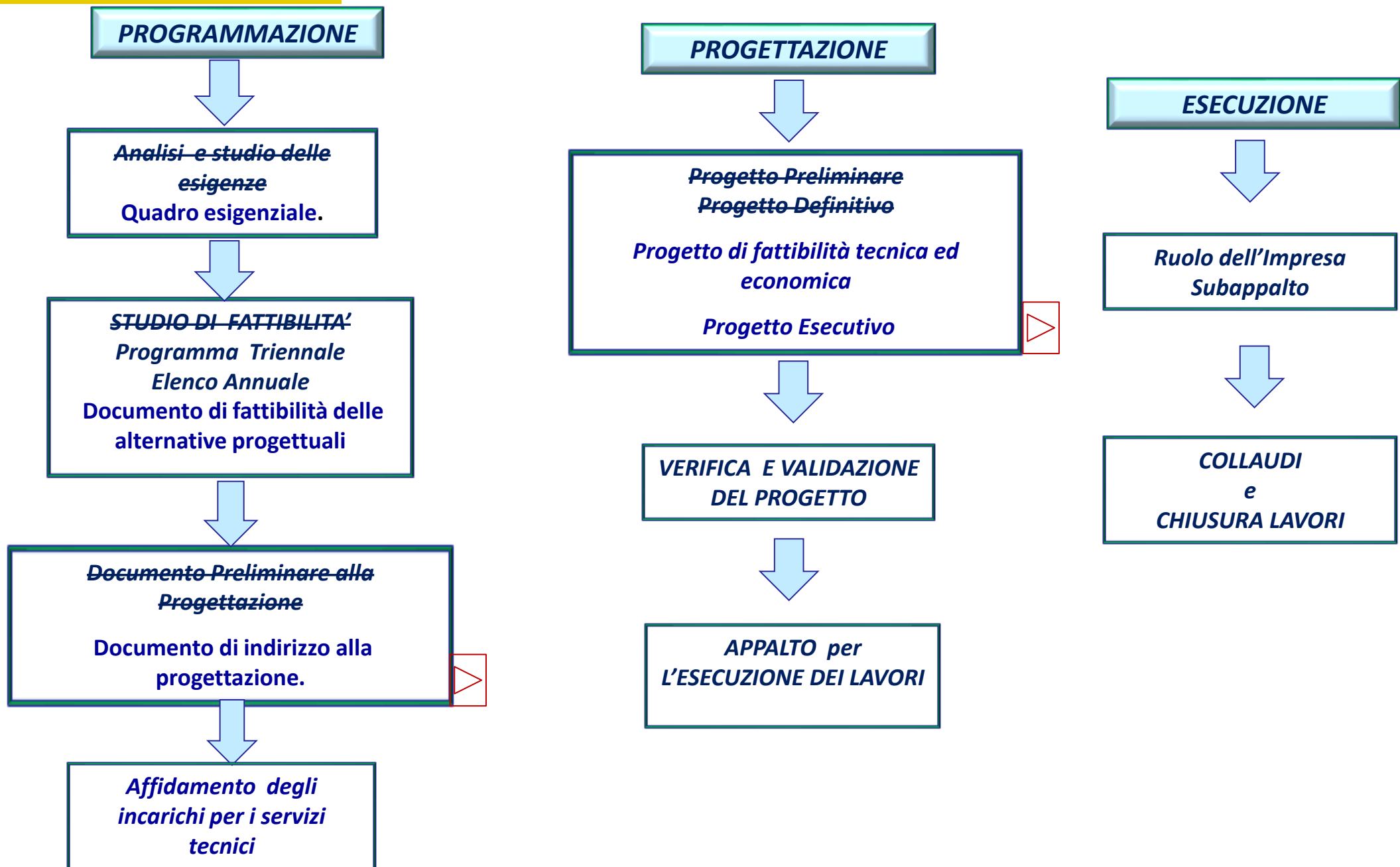
**8-bis** - In caso di **affidamento esterno** di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. **È nullo** ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, **l'avvio** della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio.

12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.



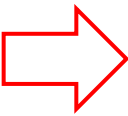
## Articolo 1. Quadro esigenziale.

1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta:
  - a) gli **obiettivi generali** da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
  - b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;
2. Il quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, possono essere redatti anche con l'ausilio di sistemi informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili. A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.
3. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.

## Articolo 2. Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «**DOCFAP**», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del **Documento di indirizzo alla progettazione** di cui all'articolo 3. Il DOCFAP, analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.
2. Il DOCFAP individua e analizza le **possibili soluzioni progettuali** che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento.

2. ....Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.
3. In applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento da realizzare.

4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:
- a) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti,.....;
  - b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, .....;
  - c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali .....;
  - d) schemi grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
  - e) indicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate;
  -  f) **stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di prezzi parametrici; [costi sicurezza]**
  - g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.

5. In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP è **sempre necessaria** per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, è **facoltà del committente** richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal **responsabile unico del progetto (RUP)**, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.
7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.
8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP è corredato anche di un'analisi costi ricavi.
9. **Il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP**



### Articolo 3. Documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «**DIP**», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il **DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica**, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico.

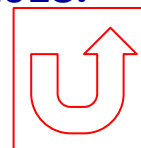
**Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:**

- a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;**
- b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;**
- c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);**
- d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;**
- e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;**

- f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;**
- g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;**
- h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;**
- i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;**
- l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;**
- m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;**

- n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi;**
- o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;**
- p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;**
- q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:**
  - 1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;**
  - 2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;**

- r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;
- s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;[Art. 66. (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)]
- t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;
- u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;
- v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.



**Articolo 15. Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.**

1. Il PFTE contiene le **prime indicazioni** e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:
  - a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:
    - 1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
    - 2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;
  - b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;

- c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
- d) **stima sommaria dei costi della sicurezza**, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.

1-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.

1-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

1-quater. Nei casi di cui al comma 1-bis, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi

**ALLEGATO I.7 - SEZIONE III - PROGETTO ESECUTIVO****Articolo 28. Piano di sicurezza e di coordinamento.**

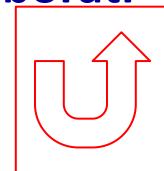
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento **sono il risultato** di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento.

3-bis. In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere.

3-ter. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

3-quater. Nei casi di cui al comma 4 (???), la relazione specialistica sulla modellazione informativa riporta l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.



## Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

|                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVIZI<br>E<br>FORNITURE | <div>&lt; 140.000</div> <div>Affidamento diretto</div>                                                         | <div>≥ 140.000 &lt; 215.000 soglia comunitaria</div> <div>Procedura negoziata senza bando (art. 76)<br/>previa consultazione con almeno 5 operatori</div> <div>Criterio aggiudicazione:<br/>OEPV (offerta economicamente vantaggiosa)<br/>oppure (ovvero) Prezzo più basso</div>                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
|                           | servizi e forniture, <u>ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
| LAVORI                    | <div>&lt; 150.000</div> <div>Affidamento diretto</div>                                                         | <div>≥ 150.000 &lt; 1.000.000,00</div> <div>Procedura negoziata<br/>senza bando (art. 76)</div> <div>previa consultazione con <u>almeno 5 operatori</u></div>                                                                                                                                                                                                              | <div>≥ 1.000.000,00<br/>&lt; 5.382.000,00</div> <div>Procedura negoziata<br/>senza bando (art. 76)</div> <div>previa consultazione con <u>almeno 10 operatori</u></div> |
|                           |                                                                                                                | ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|                           |                                                                                                                | <div>La stazione appaltante procede <u>all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici</u>, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di <u>documentate esperienze</u> pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante</div> |                                                                                                                                                                         |
|                           |                                                                                                                | <div>Criterio aggiudicazione:<br/>OEPV (offerta economicamente vantaggiosa)<br/>oppure (ovvero)<br/>Prezzo più basso</div>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |

